



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CARDUCCI, 1
07024 LA MADDALENA (OT)
Codice Fiscale: 91040290909 Codice Meccanografico: SSIC833008
ssic833008@istruzione.it
ssic833008@pec.istruzione.it
www.ic-lamaddalena.gov.it
tel. 0789.737398 fax 0789.730265

Prot.n. (vedi segnatura)

Circ n. 145

La Maddalena, li 08 FEBBRAIO 2022

A tutti i docenti
Ai genitori
e.p.c. alla DSGA
Loro Sedi
Sito

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5, Integrato con le disposizioni della nota Ministero della Salute n.9498 dello 04/02/2022.

Si invia, ad ulteriore specifica, analisi dettagliata del decreto legge in oggetto, pregando di analizzarlo e seguirlo con cura.

Art.1

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19)

L'articolo 1 del nuovo Decreto-Legge interviene sulle disposizioni previste dal D.L.52/2021 aggiornando la durata del Green Pass rinforzato.

In particolare:

- o la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) mantiene la durata di 6 mesi a far data dalla seconda inoculazione (non modificato dal nuovo D.L.);
- o **la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo dopo la conclusione del ciclo vaccinale primario (dose booster) ha validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (novità introdotta dal nuovo D.L.5/2022);**
- o **la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l'infezione da COVID-19 oltre il 14° giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino ha una validità di 6 mesi a decorrere dalla guarigione;**
- o **la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l'infezione dopo aver terminato il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) oppure dopo la somministrazione della relativa dose di richiamo (*booster*) ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza ulteriori dosi di richiamo.**

Art.2

(Ulteriori disposizioni sul regime dell'auto-sorveglianza)

Il regime dell'auto-sorveglianza, previsto dal Decreto-Legge 33/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'emanazione del nuovo Decreto-Legge 5/2022 si applicava esclusivamente alle seguenti situazioni:

- o contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prime due dosi);
- o contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni successivi dalla avvenuta guarigione;
- o contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto dopo la somministrazione della dose booster.

Il Decreto-Legge 5/2022 introduce un quarto caso in cui si applica il regime dell'auto-sorveglianza:

- o contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto dopo la guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Deleuchi

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ess.mm.ii

Art.5

(Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)

Dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge nr.5/2022 (**5 febbraio 2022**) e fino al **31 marzo 2022**, gli studenti di età pari o superiore a 12 anni **possono accedere ed utilizzare i mezzi di trasporto pubblico**

- o da e per le isole di cui all'Allegato A della L.448/2001 (Tremi, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Susicane, Isole del Nord Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d'Iseo);
- o da e per le isole lagunari e lacustri per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado

se muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido con validità di quarantotto ore dall'esecuzione o molecolare con validità di settantadue ore dall'esecuzione.

Per il periodo dal 5 febbraio al 31 marzo 2022, gli studenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado accedono ai **mezzi di trasporto scolastico dedicato** utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Art.6

(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

Tenuto conto che al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell'auto-sorveglianza previsto dall'art.1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni), per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo si adottano i seguenti provvedimenti:

- o **istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6**

Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe: l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, **fatto obbligo di effettuare un test** antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe:

alla sezione o al gruppo classe si applica la misura della **sospensione delle attività didattiche per 5 giorni**. A questo proposito, il comma 2 dell'art.6 del Decreto-Legge 5/2022 prevede che agli alunni viene applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione è conseguita all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

o **Scuole primarie**

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe:

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, **fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
 - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale

l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni.

- Per gli altri alunni si applica la *didattica digitale integrata* per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

o **Scuole secondarie di I**

Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo

contatto con il soggetto confermato positivo. Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni;

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
 - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni

L'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 a parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

- Per gli altri alunni si applica la *didattica digitale integrata* per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:

- presentano sintomi respiratori o
- temperatura corporea superiore a 37,5°.

Precisazioni relative alla sospensione delle attività didattiche (comma 4)

- **Nelle scuole dell'infanzia** la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in sezione o gruppo classe) avviene se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica **entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente**.
- **Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale** si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso (primaria) e del secondo caso (negli altri gradi di scuola) si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Attenzione: ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale educativo e scolastico (in sostanza, si ha rilievo solo per bambini, alunni e studenti).

Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni

viene controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile già utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 che sarà appositamente adeguata.

Circolare 9498 del 4 febbraio 2022 (Ministero Salute)

La circolare del Ministero della Salute, anche in considerazione del parere espresso dal CTS nel verbale 61 del 2/2/2022, ridetermina la durata per contatto stretto nella **misura di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.**

Restano salve **tutte le disposizioni relative al regime di auto-sorveglianza** per coloro che:

- hanno ricevuto la dose booster;
- hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni;
- sono guariti entro 120 giorni;
- sono guariti dopo il completamento del ciclo primario.

Quarantena precauzionale

Tipo soggetto	Condizione	Modalità	Uscita quarantena
Asintomatico	Non vaccinato	5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo	Test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del periodo di quarantena. È fatto comunque obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 nei successivi 5 giorni al termine della quarantena precauzionale
	Non completato ciclo vaccinale primario		
	Completato ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni		
	Completato ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni		
	Guariti da infezione da più di 120 giorni senza la dose di richiamo		

N.B.: se durante il periodo di quarantena precauzionale si verificano sintomi riconducibili ad una possibile infezione da SARS-CoV-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Auto-sorveglianza

Tipo soggetto	Condizione	Modalità	Uscita quarantena
Asintomatico	Con dose booster	5 giorni di auto-sorveglianza	E' previsto un test antigenico rapido o molecolare: - alla prima comparsa dei sintomi; - se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all'ultima data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi.
	Completato ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti		
	Guariti da infezione da nei 120 giorni		
	Guariti dopo il completamento del ciclo primario		

N.B.: è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
